

---

## LE SOCIETÀ DI CAPITALI POSSONO DAVVERO AMMINISTRARE SOCIETÀ DI PERSONE?

Riv. notariato 2007, 05, 1117

Claudio Bognesi

*1. Delimitazione del problema e approccio metodologico. - 2. Principi tratteggiati ed evoluzione della dottrina dopo la riforma del diritto societario. - 3. Una conclusione certa?*

*1. Delimitazione del problema e approccio metodologico.*

Che la riforma delle società di capitali abbia inciso indirettamente su aspetti della disciplina delle società personali è opinione largamente diffusa in dottrina (1); meno pacifica appare invece l'idoneità delle novità legislative a fondare un'interpretazione *abrogans* dei principi generali del diritto societario elaborati e consolidati nella manualistica tradizionale.

Ci si riferisce qui alla possibilità di «sfruttare» le aperture volute dal novello Legislatore in materia di assunzione di partecipazioni delle società di capitali in altre imprese, al fine di superare due tradizionali capisaldi di autorevole e condivisa dottrina giuscommerciale: quello del necessario collegamento tra potere di gestione e responsabilità illimitata, con conseguente riserva del potere di amministrazione in capo ai soci (2), e quello del necessario affidamento dell'amministrazione a persone fisiche (3).

Si tratta di verificare se gli argomenti sviluppati in passato a sostegno dei concetti ora enunciati siano ancora validi alla luce delle modifiche normative.

Anticipando una conclusione che meglio potrà essere definita nel prosieguo della trattazione, pare a chi scrive che difficilmente il *vulnus* portato dalle novità normative, unitamente alla consapevolezza dell'ampliamento dell'autonomia statutaria, possa condurre al capovolgimento dei principi tradizionali con conseguente affermazione della capacità, generalizzata, delle società di capitali di amministrare altre società, prescindendo così dai limiti interni precisi di ogni tipo societario soggetto all'amministrazione. Detto in altri termini, non sembra che gli spazi di gestione infra societaria finalmente riconosciuti dalla riforma (4) possano comportare conseguenze uniformi sul sistema di amministrazione di tutte le società partecipate (5).

Per una corretta analisi del tema, occorre anzitutto sgombrare il campo da un approccio eminentemente «pratico», che si riferisca cioè alle utilità e agli svantaggi della fattispecie di una società di capitali amministratrice di altra società.

In questo senso, non pare decisivo il rilievo, evidenziato da una recente dottrina (6), secondo cui nessuna utilità pratica deriverebbe dall'affidamento dei poteri gestori a una società di capitali, atteso che, a ben vedere, l'incarico dovrebbe comunque essere svolto in concreto da una o più persone fisiche, rimanendo così disattese le possibili aspettative di una migliore qualità della prestazione o di una maggiore fiducia nell'ente amministratore.

Invero, siffatta valutazione appare opinabile già sotto il profilo del merito, poiché è lo stesso Legislatore che, in un caso (7), ha ritenuto che il legame di fiducia tra cliente e professionista non sia in alcun modo attenuato dall'appartenenza di quest'ultimo a una società, e poiché la predetta opinione presuppone la sopravvenienza di una situazione patologica nel rapporto tra società amministrata e società amministratrice. Presuppone cioè che la persona fisica concretamente preposta all'amministrazione della società partecipata sia scelta arbitrariamente dalla società amministratrice oppure sia successivamente sostituita arbitrariamente da quest'ultima senza il consenso della società amministrata (8).

In realtà, la società amministrata dispone degli strumenti idonei a difendersi e a reagire a tali evenienze.

Si è osservato infatti che l'eventuale revoca del mandato alla società amministratrice comporterebbe come conseguenza naturale la cessazione delle funzioni amministrative svolte in concreto dall'organo gestorio della stessa amministratrice (9); dunque proprio le pressioni che la società amministrata può esercitare sulla società amministratrice dovrebbero indurre quest'ultima, a pena di perdita del proprio incarico, a scegliere un soggetto gradito all'amministrata.

Ma le valutazioni di ordine pratico non possono e non debbono incidere sull'indagine della liceità giuridica della fattispecie società di capitali amministratrice di altra società (10).

Sotto questo profilo, scarsa rilevanza sembra avere il fatto che il codice civile, nel dettare i requisiti di idoneità dei soggetti incaricati dell'amministrazione, non faccia cenno ai requisiti propri delle persone giuridiche (11): non può sfuggire infatti che l'analoga mancanza di una prescrizione normativa concernente i dati «anagrafici» di un amministratore persona giuridica non ha impedito, di recente, l'iscrizione nel registro delle imprese di s.r.l. amministrate a loro volta da altre s.r.l. (12). La difficoltà pratica che può sorgere nell'individuare le persone fisiche concretamente investite del potere gestorio viene risolta tramite una ricostruzione «a ritroso», per cui, una volta verificata la persona giuridica amministratrice (13), si risale all'organo monocratico o collegiale investito dell'amministrazione concreta, organo che coinciderà, in assenza di diversa disposizione statutaria o di mandato conferito dall'ente amministratore a un terzo, con quello dotato della rappresentanza legale (*rectius*: organica) dell'ente stesso (14).

Per una corretta trattazione dell'argomento, pare dunque indispensabile procedere da una ricognizione di quei principi relativi all'amministrazione propri di ciascun tipo di società di

persone (principi che in passato hanno rappresentato gli ostacoli all'ammissibilità della fattispecie qui in esame), per giungere all'accertamento positivo o negativo della attuale permanenza degli stessi nel rinnovato ordinamento societario (perché, come accennato all'inizio, la riforma del 2003 non ha risparmiato riflessi sulle società personali) (15). E, nel percorso delineato, si prenderanno in considerazione di necessità argomenti comuni al tema delle società di capitali amministrate da altre società di capitali, in quanto collaterale a quello relativo alle società di capitali amministratrici di società personali.

2. *Principi tratteggiati ed evoluzione della dottrina dopo la riforma del diritto societario.* Recentemente, parte della dottrina (16) ha tratto, dalla lettura in combinato disposto degli artt. 2361, comma 2, c.c. (17) e 111-*duodecies*, disp. att. c.c. (18), la conclusione che una società di capitali possa essere amministratrice di una società di persone. Il ragionamento appare lineare: nel caso in cui tutti soci di una società di persone siano società di capitali (come permesso dall'art. 2361), o si ammette che amministratori possano essere le stesse società partecipanti o si ammette che amministratore possa essere un terzo, non socio, designato come mandatario dalle stesse società di capitali partecipanti (19). E poiché, almeno nelle società in accomandita semplice, gli amministratori devono essere nominati tra i soci accomandatari, nel caso di una s.a.s. composta solo da società di capitali, gli amministratori potrebbero essere scelti solo tra queste società di capitali (20).

La ricostruzione ora esposta desta tuttavia alcune perplessità, perché presuppone, per tutte le società di persone partecipate da società di capitali, la necessaria disapplicazione, *tout court*, di uno dei due principi elaborati dalla dottrina giuscommercialistica classica.

L'analisi di questi canoni potrà aiutare nella comprensione di quanto appena detto. Si è affermato che la prima possibile soluzione al problema di una società di persone partecipata esclusivamente da società di capitali, consisterebbe nell'affidamento dell'amministrazione ad una o più di queste ultime, con l'inevitabile superamento della tradizionale affermazione secondo cui soltanto le persone fisiche possono essere nominate come amministratori (21). Si verrebbe così a sostenere che le società di capitali, in quanto persone giuridiche, possono sempre amministrare società di persone, purché socie di queste ultime. Di converso, mantenendo fermo l'altro principio per cui amministratori di società di persone possono essere soltanto i soci, si dovrebbe conseguentemente affermare che una società di capitali non socia di una di persone non potrebbe giammai curarne l'amministrazione.

Si tratta di vedere se questa corrispondenza biunivoca sia sempre necessaria e, qualora non lo fosse, si profilerebbe di certo una falla nel suddescritto ragionamento con un conseguente «ridimensionamento» della nuova teoria *post* riforma.

La recente dottrina ha ritenuto di poter superare la tesi tradizionale del necessario affidamento dei poteri amministrativi a persone fisiche sulla base delle argomentazioni che di seguito, brevemente si riassumono.

- *In primis*, si è quasi pacificamente ritenuta superata la tesi che individuava nel previgente art. 2535, comma 1, c.c. (22), il principio generale per cui amministratori potevano essere solo le persone fisiche mandatarie delle persone giuridiche socie e giammai queste ultime. Infatti, da un lato, si obietta che la norma era (ed è tuttora) volta non a restringere, ma ad ampliare la cerchia dei soggetti nominabili come amministratori (comprendendovi cioè persone, anche non socie, indicate dalle persone giuridiche socie); dall'altro lato, si sottolinea come, anche accettando il significato restrittivo della norma, essa, in quanto eccezionale, sarebbe applicabile soltanto alle cooperative e non alle società di persone partecipate da società di capitali (23).

- *In secondo luogo*, si è respinta la tesi secondo cui, consentendo ad una società di assumere la carica di amministratore, si finirebbe per esautorare la società amministrata del potere di nominare i propri gestori, poiché in concreto la funzione amministrativa verrebbe esercitata da una persona fisica scelta (e revocabile) dalla società amministratrice. Infatti, già con riguardo ad una società di capitali amministrata da un'altra società, si è sottolineato che, una volta che la prima ha conferito l'incarico alla seconda, essa ha già esercitato il potere di scegliere il proprio gestore, a nulla rilevando che l'ente amministratore, per poter agire, necessita poi dell'operato di un proprio organo persona fisica, secondo le regole della rappresentanza organica (24). Con riguardo poi ad una società di persone amministrata da una di capitali, si esclude *ab origine* la configurabilità del problema, considerato che nelle società di persone alcuni soci possono essere privati del potere di scegliere gli amministratori, sia in via diretta con clausola contrattuale che riservi tale potere ad uno o alcuni soci soltanto, sia in via indiretta per effetto del subingresso di un nuovo socio acquirente della partecipazione sociale che diventi così amministratore senza il consenso di tutti gli altri soci (in deroga all'art. 2252 c.c.) (25).

- *In terzo luogo*, la Cassazione, con una recente sentenza (26), in aperta contraddizione con il suo orientamento precedente (27), ha negato sia il carattere fiduciario del mandato ad amministrare (che, secondo la dottrina tradizionale, sarebbe particolarmente marcato nelle società di persone), sia la pretesa incapacità delle persone giuridiche ad amministrare (28), affermando espressamente il principio generale per il quale una società di capitali può amministrare un condominio.

- *Infine*, si è sostenuta l'infondatezza della tesi che, traendo spunto da un preteso legame tra potere gestorio e responsabilità illimitata, escludeva le persone giuridiche dalla carica di amministratori in quanto dotate di responsabilità limitata. Si è infatti osservato che anche nel caso di amministratori - persone fisiche, la responsabilità è limitata ai beni presenti e futuri di queste ultime e che, anzi, nell'ipotesi di amministratori - persone giuridiche, i soci e i creditori sociali, in sede risarcitoria, godrebbero di una doppia garanzia patrimoniale (quella del patrimonio della persona giuridica amministratrice e quella del patrimonio personale degli individui in concreto investiti dell'amministrazione) (29).

La soluzione alternativa a quella descritta potrebbe essere solo quella di attribuire l'amministrazione di una società, i cui soci siano tutte società, a terzi estranei indicati dalle persone giuridiche socie (30), superando così la tradizionale opinione secondo cui gli amministratori di società di persone devono essere necessariamente soci.

Ma - in ciò sta l'importanza dell'approccio metodologico - la conclusione non può essere la stessa per tutte le società personali.

In *primis*, l'art. 111-*duodecies*, disp. att. c.c., utilizzato dalla dottrina posteriore alla riforma per ricavarne la necessità di una scelta alternativa tra il principio generale dell'ammissibilità di amministratori - società di capitali e il principio dell'ammissibilità di amministratori non soci della società di persone amministrata, non contempla, in modo peraltro discutibile (31), l'ipotesi della società semplice interamente partecipata da società di capitali.

In secondo luogo, pur non volendo dubitare dell'ammissibilità di quest'ultima fattispecie, non possono passare inosservati gli indici normativi diversi per i vari tipi di società personali.

Così, mentre per le s.a.s. la conclusione del necessario affidamento dei poteri amministrativi a soci deriva dall'art. 2318, comma 2, c.c., rendendo «obbligata» la soluzione della persona giuridica amministratrice della s.a.s. interamente partecipata da società di capitali, per gli altri tipi di società personali invece l'assenza di un preciso dato normativo non può condurre l'interprete a porti sicuri.

Si è detto (32) che nella società semplice l'amministrazione non potrebbe essere affidata a terzi estranei giacché, qualora tutti gli altri soci limitassero pattiziamente la loro responsabilità, per le obbligazioni sociali non si troverebbe un soggetto chiamato a risponderne illimitatamente, in contrasto con l'art. 2267, comma 1, c.c. (33).

Ma da questa norma è difficile trarre il principio generale che ad amministrare una società semplice debba essere necessariamente un socio perché la presenza di un soggetto personalmente responsabile per i debiti sociali potrebbe esser assicurata (venendo così rispettato l'art. 2267 c.c.) qualora l'amministrazione fosse affidata ad un terzo e gli altri soci non si sottraessero alla responsabilità personale (34).

Seguendo il medesimo ragionamento per cui l'ordinamento intende solo tutelare i creditori sociali con la garanzia del patrimonio personale di uno o più soci, si è affermato (35), con riguardo alle s.n.c., che tale finalità verrebbe comunque realizzata anche con la nomina di amministratori estranei, considerata l'inderogabilità della illimitatezza della responsabilità personale di tutti i soci verso i terzi (art. 2291 c.c.).

Pur condividendo le tesi finora riportate, pare a chi scrive che il problema circa la necessità della scelta, in una società di persone interamente partecipata da società di capitali, tra amministratore - persona giuridica e amministratore - non socio, vada affrontato (non risolto, vista la complessità) su un altro piano, quello dei limiti alle deleghe di funzioni amministrative ai terzi.

La giurisprudenza (36) e la dottrina (37) consolidate ritengono possibile che gli amministratori conferiscano a terzi procure speciali o generali *ad negotia*, purché i primi conservino i poteri di direzione e di organizzazione dell'attività sociale.

Non sarebbe cioè consentito che gli amministratori, che nelle società di persone sono, di *default*, i soci, che derivano i loro poteri direttamente dalla legge e dallo stesso contratto sociale (38), si privino interamente dei loro poteri delegandoli a un terzo estraneo.

Se questo è vero, alla stessa conclusione dovrebbe giungersi oggi nell'ipotesi di società di persone interamente posseduta da società di capitali: aderendo alla teoria secondo la quale amministratori possono essere anche persone giuridiche, le stesse società di capitali partecipanti dovrebbero assumere la carica di amministratrici, esercitandone poi le relative funzioni attraverso i propri organi «istituzionali». Non sarebbe consentito invece alle società di capitali amministratrici delegare le proprie funzioni a un terzo, sia esso una persona fisica o giuridica (39), perché le prime non potrebbero mai essere svuotate del potere rappresentativo (40).

Insomma, quel che appare metodologicamente non corretto è sostenere, come ha fatto parte della recente dottrina (41), che la società di capitali nominata amministratrice di una società di persone possa indifferentemente servirsi, nel concreto, del proprio organo amministrativo o di un mandatario *ad hoc*.

Infatti, aderendo a quest'ultima impostazione «liberale», da un lato si scardinerebbe il principio tradizionale (che ancora, come si è visto, conserva una sua validità) dell'attribuzione dell'amministrazione ai soli soci, dall'altro verrebbe meno la corrispondenza biunivoca di cui si parlava all'inizio del presente paragrafo. Ossia, così ragionando, si dovrebbe ammettere la possibilità per la società nominata amministratrice di scegliere come mandatario non solo una persona fisica, ma anche un altro ente, con la conseguenza, elevata su un piano generale, che le persone giuridiche potrebbero amministrare società di persone anche quando non siano socie di queste ultime. Verrebbe così a cadere l'obbligatorietà della scelta concettuale tra la soluzione della persona giuridica - amministratrice e la soluzione dell'amministratore persona fisica - non socio: l'interprete non si troverebbe più di fronte all'alternativa *de qua*, giacché la società di persone interamente partecipata da società di capitali potrebbe tranquillamente nominare come amministratrice una persona giuridica non socia.

L'ulteriore logica evoluzione di una simile ricostruzione sarebbe, inevitabilmente, l'attribuzione diretta dell'amministrazione a una persona fisica non socia, in palese contrasto, per le s.a.s., con l'art. 2318, comma 2, c.c., e, per le s.s. e le s.n.c., con gli argomenti d'anzì ricordati ostativi alla possibilità dell'amministratore non socio.

Né varrebbe, a sostenere la possibilità per la società amministratrice di delegare le proprie funzioni a un terzo, diverso dal proprio organo amministrativo, richiamare la teoria della rappresentanza organica. Infatti, è vero che la persona giuridica per agire necessita di persone fisiche, suoi organi, che manifestano la volontà dell'ente all'esterno e che, pertanto, sarebbe arbitrariamente discriminatorio impedire alla prima di ricoprire l'incarico di amministrare una società solo in base al diverso procedimento decisionale seguito da persone giuridiche e persone fisiche (42); è altresì vero, tuttavia, che, nel caso la persona giuridica amministratrice si serva non dei suoi organi, ma di un soggetto estraneo, si rientra nell'ambito della rappresentanza volontaria (non più organica), che trova la sua genesi in una procura e che, come tale, deve rispettare quei limiti generali che la dottrina ricordata (43) ha individuato al fine di evitare lo svuotamento dei poteri dell'amministratore, sia esso persona fisica o giuridica.

Né varrebbe, *a contrario*, auspicare l'estensione in via interpretativa o analogica della

disciplina dettata per il G.E.I.E., la quale consente alla persona giuridica amministratrice di esercitare «le relative funzioni attraverso un rappresentante da essa designato» (art. 5 del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240): da un lato, si rammenta la peculiarità del fenomeno associativo rappresentato dal G.E.I.E., non paragonabile a quello delle società (44), dall'altro, un simile rappresentante non agirebbe certo come organo del gruppo, ma verosimilmente come mandatario (45), per cui non ne risulta affatto scalfita l'impostazione che qui si accoglie, secondo la quale la possibilità per una società di amministrarne un'altra è confinata all'ipotesi in cui la prima sia socia della seconda, con applicazione della rappresentanza organica ai fini dello svolgimento in concreto delle mansioni gestorie.

Non pare aver pregio nemmeno l'osservazione (46) secondo la quale per la S.E. (società europea) è già prevista la possibilità che «una società o altra entità giuridica sia membro di un organo» (47) della stessa con la conseguente designazione di un rappresentante, persona fisica, ai fini dell'esercizio in concreto dei relativi poteri.

Innanzitutto, l'introduzione di una simile previsione in un regolamento CE appare in un certo senso un «atto dovuto», considerata la sua diretta applicabilità in Stati membri, molti dei quali (es. Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Belgio, Lussemburgo) esplicitamente consentono la nomina di una società quale amministratrice di altra società. Inoltre, la stessa norma fa salva una contraria disposizione della legislazione dello Stato in cui è situata la sede sociale della S.E.: il riconoscimento (al quale si aderisce) che una persona giuridica possa amministrare una società non implica affatto l'automatico riconoscimento che essa possa liberamente scegliere di avvalersi concretamente del proprio organo amministrativo istituzionale o di un terzo mandatario, determinandosi, in questo secondo caso, un palese contrasto con il principio per cui la rappresentanza volontaria non può mai interamente sostituirsi (ma solo aggiungersi) a quella degli amministratori (48).

Da quanto finora detto appare forse come una forzatura ritenere che il Legislatore della riforma, intervenendo di fatto su un solo articolo del codice civile (il 2361), abbia fatto *tabula rasa* di entrambi i principi consolidati venuti in esame, perché non è vero, almeno in questo caso, che dove sta il più sta anche il meno: ossia il superamento del principio (per la verità già ampiamente criticato *ante* riforma) per cui amministratori possono essere solo persone fisiche non implica automaticamente il superamento di quello in base al quale nelle società di persone amministratori possono essere solo soci, né tantomeno il superamento del principio per cui gli amministratori non possono essere privati interamente dei loro poteri tramite deleghe a mandatarî.

### 3. Una conclusione certa?

La risposta alla domanda è, intuitivamente, negativa. Non si può dire con certezza né che le società di capitali possano amministrare tutti i tipi di società personali, né che, una volta ammesso ciò, la società amministratrice possa avvalersi dell'operato di un terzo mandatario, in luogo del suo organo amministrativo.

L'incertezza di simili conclusioni deriva, come abbiamo visto, dal percorso logico seguito.

Abbiamo affermato, con ragionevole sicurezza, soltanto che una società di capitali può amministrare una s.a.s., traendo spunto dall'interpretazione «necessitata» del combinato disposto degli artt. 2318, comma 2, c.c. e 111-*duodecies*, disp. att. c.c.

Ma abbiamo anche precisato che per nulla pacifico è il passaggio successivo all'ammissibilità di una società di capitali amministratrice di una s.s. o di una s.n.c.

Non lo è, non tanto per il grado di forza argomentativa delle obiezioni alla tesi tradizionale degli amministratori - persone fisiche (riassunte al paragrafo 2), quanto piuttosto per la debolezza della teoria *post* riforma che pretende di dedurre dalla presunta necessità di una scelta concettuale (quella tra amministratore - persona giuridica e amministratore - non socio), il sicuro riconoscimento della possibilità per una società di amministrarne un'altra tramite il proprio organo istituzionale o tramite un terzo estraneo.

Come già ricordato, quest'ultima impostazione pecca per due motivi.

In primo luogo, essa trascura di considerare i limiti alla rappresentanza volontaria, che non consentono agli amministratori, neppure qualora questi siano persone giuridiche, di privarsi totalmente dei loro poteri in favore di un terzo mandatario, sia questo una persona fisica o, a sua volta, una persona giuridica.

In secondo luogo, a voler ammettere che la società amministratrice possa delegare le proprie funzioni a un terzo soggetto, verrebbe a cadere proprio quell'alternativa tra amministratore - persona giuridica e amministratore - non socio sulla quale si basa la teoria che ammette che le società di persone possono essere gestite da società di capitali. E l'ammissibilità di un amministratore non socio porterebbe paradossalmente ad ammettere società amministratrici di società di persone anche quando le prime non fossero socie delle seconde.

E allora, a ciò pervenendo, che senso avrebbe affermare che in una società personale interamente partecipata da società di capitali, solo queste ultime possono esserne gli amministratori, perché questi devono necessariamente essere soci? Un simile ragionamento non avrebbe più forza argomentativa; l'alternativa dogmatica cadrebbe e con essa anche l'asserzione della capacità generalizzata delle società di amministrare altre società.

Allora, per sostenere la capacità di amministrare (non generale, ma conforme ai modelli di società amministrate) delle società, è necessario concludere che queste ultime debbano svolgere le loro funzioni in concreto per mezzo degli organi amministrativi e non per mezzo di terzi mandatarî.

Così ragionando, avrebbe un senso affermare, sulla base del principio di non discriminazione, che le società, in quanto dotate di soggettività giuridica, possono amministrare altre società, alla stessa stregua delle persone fisiche, valendo la rappresentanza organica a superare l'ostacolo dell'inconsistenza fisica della persona giuridica. Al contrario, ammettendo invece che l'amministratore persona giuridica possa delegare le proprie funzioni a un terzo mandatario non socio, si creerebbe - a tacer della violazione dei principi enucleati - una disuguaglianza con l'amministratore persona fisica che tale possibilità non ha, se non nei limiti volti ad evitare il totale esautoramento dei suoi poteri.

Insomma non si vede per qual motivo ciò che non è consentito (almeno secondo la dottrina tradizionale) alle persone fisiche, lo debba essere alle persone giuridiche: ciò ci porta peraltro a dissentire da un'opinione sul tema che di seguito, succintamente, si espone.

Si è sostenuta l'opportunità di aggiungere espressamente, nell'oggetto sociale indicato nello statuto della società amministratrice, la possibilità per quest'ultima di amministrare altre società (49).

A dir il vero, non si vede l'utilità di una simile prassi, che non sia quella di un mero accertamento cognitivo (e, come tale, privo di significato precettivo) di una capacità della società amministratrice derivante *ex lege*.

Infatti, se si riconosce, all'esito del procedimento interpretativo di cui *supra*, la capacità per le società di amministrare altre società, non ha alcuna rilevanza la ricognizione nell'atto costitutivo di una simile facoltà.

E ciò a maggior ragione dopo la riforma del diritto societario, atteso che la nuova formulazione dell'art. 2328, comma 1, n. 3, c.c. («l'attività che costituisce l'oggetto sociale»), impone la descrizione dei settori d'attività dell'impresa sociale, con esclusione dei tipi di atti particolari e di attività assolutamente generiche (50).

Credo cioè che una simile specificazione, lungi dal far sì che «la società chiamata a svolgere il ruolo di amministratore *abbia* (n.d.r.) le carte in regola con tutti» (51), non aggiunga nulla agli argomenti a favore della legittimità della fattispecie società amministratrice di altra società, risolvendosi in una clausola di stile, neutra ai fini della descrizione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale (52).

Piuttosto, qualora si ammettesse la possibilità legale (e non negoziale) che una società ne amministri un'altra, assumerebbe un significato l'eventuale divieto posto in statuto: in questo caso la volontà sociale servirebbe a derogare alla disciplina legale favorevole all'attribuzione dell'amministrazione alla società e pertanto la prima prevarrebbe sulla seconda, non imperativa.

In conclusione, allo stato attuale ritengo che il tema relativo alle società di capitali amministratrici di società di persone non possa dirsi interamente svolto, apparendo le novità normative insufficienti a fondare una *tutior opinio* valida per tutti i tipi di società amministrate.

In particolare, volendo considerare ancora valido (pur con i limiti e le critiche evidenziati nel paragrafo 2) il principio per cui amministratori delle società di persone possono essere solo i soci, si può affermare senz'altro che le società di capitali socie di società in accomandita semplice possono amministrare queste ultime.

Con riguardo invece alle società di capitali socie di società semplici o di società in nome collettivo, si può (non pacificamente) ammettere che le prime possano amministrare le seconde soltanto per mezzo dei loro organi amministrativi: non per mezzo di terzi mandatari perché altrimenti si cadrebbe nella contraddizione più volte evidenziata.

## NOTE

(1) Sono molte le parti della disciplina delle società di persone «toccate» dalla riforma. In via esemplificativa e non esaustiva, se ne ricordano alcune rilevanti: la possibilità di omettere l'indirizzo della sede sociale anche negli atti costitutivi delle società di persone, in virtù dell'interpretazione estensiva dell'art. 111-ter disp. att. c.c. (C. BOLOGNESI, *La sede sociale dopo la riforma*, in *Impresa*, 2006, p. 86 ss.; v. anche lo studio n. 5226, approvato il 2 luglio 2004 dalla Commissione Studi d'Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato); la possibilità, molto discussa, per le società di persone di effettuare una trasformazione eterogenea in applicazione analogica degli artt. 2500-*septies* e 2500-*octies* c.c. (C. BOLOGNESI, *Trasformazione eterogenea: continuità soggettiva o oggettiva?*, in *Impresa*, 2006, p. 264 ss.; L. DE ANGELIS, *La trasformazione nella riforma del diritto societario*, in *Società*, 2003, p. 384; v. anche la massima n. 20 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, pubblicata sul sito [www.scuoladinotariatodellalombardia.org](http://www.scuoladinotariatodellalombardia.org); l'applicazione alle società personali soggette ad attività di direzione e coordinamento, degli obblighi di informazione e *disclosure* ex artt. 2497-bis e 2497-ter (V. CARIELLO, *Primi appunti sulla c.d. responsabilità da attività di direzione e coordinamento di società*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, II, p. 331 ss.; R. SACCHI, *Sulla responsabilità da direzione e coordinamento nella riforma delle società di capitali*, in *Giur. comm.*, I, p. 661 ss.; U. TOMBARI, *La partecipazione di società di capitali in società di persone come nuovo «modello di organizzazione dell'attività d'impresa»*, in *Riv. soc.*, 2006, p. 203).

(2) F. GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, Bologna, 1998, p. 65; F. DI SABATO, *Manuale delle società*, Torino, 1995, p. 127 ss.; G. GRIPPO, *Le società di persone*, in AA.VV., *Diritto commerciale*, Bologna, 2004, p. 78; G. COTTINO, *Diritto commerciale*, Padova, 1987, I, 2, p. 164 ss.; *contra*, G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, Torino, 1988, 2, p. 101 ss.; P. SPADA, *La tipicità delle società*, Padova, 1974, p. 339 ss.

(3) G. MINERVINI, *Gli amministratori di società per azioni*, Milano, 1956, p. 87 ss.; E. GLIOZZI, *Società di capitali amministratore di società per azioni?*, in *Riv. soc.*, 1968, p. 93 ss.; G. FERRI, *Le società*, in *Trattato di diritto civile italiano*, fondato da Vassalli, Torino, 1987, p. 676 ss.; G. COTTINO, *Società per azioni*, in *Noviss. dig. it.*, XVII, p. 627.

(4) Ci si riferisce ovviamente alla possibilità consacrata dall'art. 2361 c.c. di assumere, da parte delle società di capitali, partecipazioni in società personali, comportanti responsabilità illimitata, con definitivo superamento dei dubbi di larga parte della dottrina e giurisprudenza: per una ricognizione della vasta bibliografia sull'argomento, anteriore alla riforma, v. A. RICCIO, *La società di capitali può, dunque, essere socia e amministratore di una società di persone*, in *Contr. impr.*, 2004, p. 314, nota 2. Per la disamina di alcuni problemi sollevati dal nuovo art. 2361: C. BOLOGNESI, *Partecipazione di società di capitali in società di persone dopo la riforma: una novità preannunciata ma ancora incompleta*, in *Impresa*, 2005, p. 858 ss.; M. CAVANNA, *Commento sub art. 2361*, in AA.VV., *Il nuovo diritto societario*, diretto da Cottino, Bonfante, Cagnasso e

Montalenti, Zanichelli, 2004, p. 453; V. DONATIVI, *Commento sub art. 2361*, in AA.VV., *La riforma delle società*, a cura di Sandulli-Santoro, Torino, 2003, 1, p. 227 ss.; AA.VV., *Il nuovo diritto delle società*, Associazione Disiano Preite, Olivieri, Presti, Vella, Bologna, 2003, p. 94.

(5) Nello stesso senso, con riferimento alla possibilità per una società di capitali di amministrarne un'altra, v. A. BUSANI, *Nomina di persone giuridiche alla carica di amministratore di società di capitali*, in *Contabilità finanza e controllo*, 2007, p. 350: «l'analisi della tematica circa la persona giuridica amministratrice di società, per essere correttamente svolta, non può non essere fondata sulla disciplina dei singoli tipi di società di capitali».

(6) V. SALAFIA, *Persone giuridiche amministratrici di società*, in *Società*, 2006, p. 1329: l'Autore si avvale anche di un'analisi «costi-benefici» dell'eventuale affidamento dell'amministrazione societaria a una società di capitali, per mettere in dubbio la legittimità della fattispecie. *Contra*, M. PORRINI, *La società «amministratore»*, in *Impresa*, 2006, p. 1501, ove si evidenziano i vantaggi che deriverebbero dall'attribuzione dell'incarico a una persona giuridica con responsabilità limitata, creandosi «una sorta di specializzazione della funzione di gestione ed efficienti livelli di coordinamento tra le società del gruppo»; vedremo tuttavia che proprio il pericolo dell'abuso dello schermo della personalità giuridica è uno degli argomenti sostenuti dagli oppositori della tesi in oggetto.

(7) Quello della società tra avvocati, disciplinata dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.

(8) V. SALAFIA, *op. ult. cit.*, p. 1329, esprime il timore che «anche se lo statuto della società amministrata imponesse alla società amministratrice di designare, per la materiale attività di gestione, il suo amministratore e rappresentante in carica, il potere discrezionale di quest'ultimo rimarrebbe integro. Non potrà esserle impedito di revocare, dopo qualche tempo o anche dopo poco tempo, il proprio amministratore e nominarne un altro».

(9) Così A. BUSANI, *Nomina di persone giuridiche alla carica di amministratore di società di capitali*, *cit.*, p. 347, sul presupposto che la società amministratrice opera tramite i suoi amministratori ad essa legati da un rapporto di rappresentanza organica, per cui la revoca dell'incarico alla prima comporta la perdita dell'incarico dei secondi. Parzialmente diversa la ricostruzione di G. CHIAMETTI, *s.r.l. amministrata da una società di capitale (parte seconda)*, in *Impresa*, 2006, p. 1616, secondo il quale la revoca della persona fisica nominata come amministratrice è conseguenza naturale ma non necessaria della revoca del mandato alla società amministratrice. Sulla qualificazione giuridica del rapporto tra persona giuridica - mandante e amministratore - mandatario, v. più diffusamente G. MARASÀ, *Poteri e requisiti di eleggibilità degli amministratori di società cooperative*, in *Riv. dir. civ.*, 1989, I, p. 254 ss.

(10) Giova ricordare che già G. FERRI, *Le società*, *cit.*, p. 678 aveva individuato il vero problema nell'accertamento della compatibilità di tale fattispecie con l'ordinamento giuridico (allora) vigente, concludendo per l'impossibilità di inserire nell'ordinamento della società amministrata un altro ordinamento, non previsto dalla legge. Dopo la riforma, sulla stessa linea di Ferri si schiera V. SALAFIA, *Persone giuridiche amministratrici di società*, *cit.*, p. 1328, a mente del quale «il nuovo ordinamento... conferma la rigidità organizzativa della società per azioni» mentre per le s.r.l. «la nuova legge riconosce ai soci ampia autonomia organizzativa, ma, ciò nonostante... rimane pur sempre valido l'argomento basato sulla difficoltà di adattare alla società amministratrice di un'altra le regole della legge sui requisiti, ovviamente inderogabili, che l'amministratore della società a r.l.,...devono possedere». Di opinione contraria A. RICCIO, *La società di capitali può, dunque, essere socia e amministratore di una società di persone*, *cit.*, p. 319, per il quale se si sfrutta l'ampia autonomia statutaria concessa dalla riforma, «il problema potrebbe all'evidenza essere risolto in radice». Pare evidente la debolezza argomentativa di teorie (non è peraltro il caso di quelle ora esposte che si fondano su ulteriori, e ben più pregnanti, basi giuridiche) che facciano leva esclusivamente sul diverso grado di autonomia statutaria riconosciuto ai vari modelli societari.

(11) V. *amplius*, V. SALAFIA, *op. ult. cit.*, p. 1325, ove si evidenzia che l'art. 2383, comma 4, c.c., parla di cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza degli amministratori, con ciò presupponendosi che si tratti di persone fisiche. Si veda tuttavia l'obiezione di A. BUSANI, *Nomina di persone giuridiche alla carica di amministratore di società di capitali*, *cit.*, p. 352, a mente del quale «questa norma... potrebbe benissimo essere stata scritta... senza pensarci troppo e senza pertanto con essa operare scelte di campo (tra l'ammissibilità o meno dell'amministratore persona giuridica)».

(12) Novità introdotta dalla Camera di Commercio di Milano: sul punto, v. G. CHIAMETTI, *s.r.l. amministrata da una società di capitale (parte prima)*, in *Impresa*, 2006, p. 1306 ss.; G. CHIAMETTI, *s.r.l. amministrata da una società di capitale (parte seconda)*, *cit.*, p. 1615 ss. Già in passato, comunque, autorevole dottrina, pur sostenendo l'incapacità delle persone giuridiche di amministrare società per azioni, riconosceva che il Legislatore, nel dettare la disciplina sugli amministratori tutta rivolta a persone fisiche, si riferiva probabilmente all'id quod plerumque accidit: G. MINERVINI, *Gli amministratori di società per azioni*, *cit.*, p. 89.

(13) Identificata con la denominazione, il numero di iscrizione al registro delle imprese, la data di costituzione, l'ubicazione della sede legale: M. PORRINI, *La società «amministratore»*, *cit.*, p. 1500.

(14) Dello stesso parere anche R. GUGLIELMO, *Riflessi della riforma del diritto societario sull'amministrazione delle società di persone*, in questa *Rivista*, 2006, p. 1208, a mente del quale è sufficiente che la società di capitali nominata amministratore di una società di persone richieda l'iscrizione della propria nomina, indicando denominazione e sede, giacché «la nomina conferisce alla società di capitali in quanto tale la carica ed automaticamente al suo amministratore pro tempore l'esercizio concreto delle relative funzioni amministrative».

(15) Lo stesso approccio metodologico è avallato da U. TOMBARI, *La partecipazione di società di capitali in società di persone come nuovo «modello di organizzazione dell'attività d'impresa»*, *cit.*, p. 198, ove si afferma che l'art. 111-*duodecies* non è

espressione di un principio generale in grado di sostituire, *tout court*, al diritto delle società di persone il diritto delle società di capitali.

(16) A. MENGALI, *Ammissibilità della nomina di una persona giuridica quale amministratore di società*, in *Dir. e prat. delle Società*, n. 1/2007, p. 32 ss.; R. GUGLIELMO, *op. ult. cit.*, p. 1199 ss.; A. GAMBINO, *Impresa e società di persone*, Torino, 2004, p. 147. Alla stessa conclusione giunge anche, lasciando aperta una soluzione alternativa, A. RICCIO, *La società di capitali può, dunque, essere socia e amministratore di una società di persone*, cit., p. 314 ss.; A. RICCIO, *La persona giuridica può, dunque, esercitare la funzione di amministratore*, in *Contr. impr.*, 2007, p. 17 ss. Proseguendo in questa direzione, si è ammesso che una società di capitali possa amministrarne un'altra: A. BUSANI, *Nomina di persone giuridiche alla carica di amministratore di società di capitali*, cit., p. 346 ss.; N. ABRIANI, *Commento sub art. 2380-bis*, cit., p. 670; v. anche il parere dell'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, in risposta al quesito n. 5920/I «Società di capitali amministratore di altra società di capitali».

(17) V. meglio la nota 4.

(18) La norma consente che tutti i soci illimitatamente responsabili, di cui all'art. 2361, comma 2, c.c., siano società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.

(19) È questa la ricostruzione, ben intelligibile, di A. RICCIO, *La società di capitali può, dunque, essere socia e amministratore di una società di persone*, cit., p. 316 ss.

(20) A. MENGALI, *Ammissibilità della nomina di una persona giuridica quale amministratore di società*, cit., p. 35, secondo il quale «abbastanza pacifico è poi il successivo passaggio, ossia ritenere oggi ammissibile l'amministratore-persona giuridica per tutte le società di persone».

(21) Il principale assertore di questo «dogma» era in passato F. GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, Bologna, 1986, p. 320; si vedano anche E. GLIOZZI, *Società di capitali amministratore di società per azioni?*, cit., p. 93 ss.; G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Diritto delle società*, Torino, 1999, p. 348. Si noti che, dopo la riforma societaria, lo stesso Galgano ha cambiato opinione sul punto: GALGANO-GENGHINI, *Le nuove società di capitali e cooperative*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da Galgano, vol. XXIX, 1, Padova, 2006, cap. 17.3.1.

(22) Nelle società cooperative, «gli amministratori devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie». Dopo la riforma, il nuovo art. 2542, comma 2, c.c., prevede che «la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche», lasciando così inalterata la tesi ostensiva alla società di capitali amministratrice di società di persone: per maggiori riferimenti, v. R. GUGLIELMO, *Riflessi della riforma del diritto societario sull'amministrazione delle società di persone*, cit., p. 1203.

(23) R. GUGLIELMO, *op. ult. cit.*, p. 1203 ss.; A. BUSANI, *Nomina di persone giuridiche alla carica di amministratore di società di capitali*, cit., p. 348.

(24) CASELLI, *Vicende del rapporto di amministrazione*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, IV, Torino, 1991, p. 28; A. BUSANI, *op. ult. cit.*, p. 347; A. MENGALI, *Ammissibilità della nomina di una persona giuridica quale amministratore di società*, cit., p. 34; G. CHIAMETTI, *s.r.l. amministrata da una società di capitale (parte prima)*, cit., p. 1307.

(25) R. GUGLIELMO, *op. ult. cit.*, p. 1204.

(26) Cass. 24 ottobre 2006, n. 22840, in *Dir. e giust.*, n. 41/2006, p. 18 ss., con nota di G. BORDOLLI.

(27) Cass. 9 giugno 1994, 5608, in *Foro it.*, 1994, c. 3436.

(28) A. RICCIO, *La persona giuridica può, dunque, esercitare la funzione di amministratore*, cit., p. 19, ove ulteriori riferimenti.

(29) Così A. BUSANI, *Nomina di persone giuridiche alla carica di amministratore di società di capitali*, cit., p. 349; S. RIZZINI BISINELLI-S. LOPATRIELLO, *Amministratore di s.p.a. persona giuridica: spunti di riflessione*, in *Società*, 2000, p. 1176; *contra*, nel senso della non concorrenza della responsabilità della società amministratrice con quella della persona designata per l'amministrazione, V. SALAFIA, *Personae giuridiche amministratrici di società*, cit., p. 1328, nonché M. FRASCATI, *Soluzioni operative: s.r.l. amministrata da altra s.r.l.*, in *Dir. e prat. delle Società*, n. 8 del 2007, p. 45.

Prescindendo dall'accertamento della reale forza argomentativa del ragionamento esposto nel testo, non si può negare la tendenza legislativa a privilegiare fenomeni di limitazione e specializzazione della responsabilità patrimoniale (un esempio su tutti è quello dei patrimoni destinati). Giova altresì ricordare che già in passato autorevole dottrina aveva mostrato perplessità circa la presunta inscindibilità del legame tra amministrazione e responsabilità: cfr. P.G. JAEGER-F. DENOZZA, *Appunti di diritto commerciale*, I, Milano, 2000, p. 144 ss.

(30) In applicazione analogica dell'art. 2542, comma 2, c.c., con la necessaria precisazione che, comunque, il terzo designato non si potrebbe pacificamente qualificare come «mandatario», contrariamente a quanto affermato da A. RICCIO, *La società di capitali può, dunque, essere socia e amministratore di una società di persone*, cit., p. 320. Sul tema, prima della riforma, ma con argomentazioni ancora attuali, G. MARASÀ, *Poteri e requisiti di eleggibilità degli amministratori di società cooperative*, cit., p. 258 ss.

(31) M. CAVANNA, *Commento sub art. 2361*, cit., p. 457, nota 27, ove si considerano non chiare le ragioni di tale esclusione.

(32) R. GUGLIELMO, *Riflessi della riforma del diritto societario sull'amministrazione delle società di persone*, cit., p. 1212.

(33) «Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci».

(34) R. GUGLIELMO, *op. ult. cit.*, p. 1213; P.G. JAEGER-F. DENOZZA, *Appunti di diritto commerciale*, cit., p. 145.

(35) Ancora R. GUGLIELMO, *op. ult. cit.*, p. 1213.

(36) Cass. 23 aprile 1975, n. 1581, in *Giur. comm.*, 1975, II, p. 575; Cass. 6 gennaio 1982, n. 18, in *Società*, 1982, p. 542; App. Bologna 16 dicembre 1988, in *Giur. comm.*, 1991, II, p. 56; Trib. Bologna 10 ottobre 1989, in *Società*, 1989, p. 1319.

- (37) F. BONELLI, *Gli amministratori di società per azioni*, Milano, 1985, p. 100 ss.; F. CALANDRA BUONAUURA, in *Trattato delle s.p.a.*, a cura di Colombo e Portale, 4, Torino, 1991, p. 124 ss.; F. BONELLI, *Gli amministratori di società per azioni dopo la riforma delle società*, Milano, 2004, p. 13.
- (38) Che il rapporto di amministrazione non sia un semplice rapporto di mandato pare ormai assodato: G. GRIPPO, *Le società di persone*, cit., p. 78; F. GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, Bologna, 2003, p. 65.
- (39) Così anche prima della riforma, S. RIZZINI BISINELLI-S. LOPATRIELLO, *Amministratore di s.p.a. persona giuridica: spunti di riflessione*, cit., p. 1176; v. anche lo studio n. 480 del Consiglio Nazionale del Notariato, *Sulla ammissibilità e sui limiti di conferire la rappresentanza societaria a terzi mediante procura*, in [www.notartel.it](http://www.notartel.it).
- (40) Nemmeno delegando a direttori generali la completa direzione dell'attività sociale: F. BONELLI, *Gli amministratori di società per azioni dopo la riforma delle società*, cit., p. 227.
- (40) G. CHIAMETTI, *s.r.l. amministrata da una società di capitale (parte prima)*, cit., p. 1307; con riferimento al problema, parzialmente diverso della società di capitali amministratrice di altra società di capitali, A. BUSANI, *Nomina di persone giuridiche alla carica di amministratore di società di capitali*, cit., p. 350.
- (41) A. BUSANI, *op. ult. cit.*, p. 350.
- (42) V. note 36 e 37.
- (43) R. GUGLIELMO, *Riflessi della riforma del diritto societario sull'amministrazione delle società di persone*, cit., p. 1207.
- (44) Ancora R. GUGLIELMO, *op. ult. cit.*, p. 1207.
- (45) Cfr. G. CHIAMETTI, *s.r.l. amministrata da una società di capitale (parte prima)*, cit., p. 1307, ove si opina che «queste regole per il principio della *par condicio* devono essere praticate anche in Italia, quale componente U.E.».
- (46) Art. 47, comma 1, del Regolamento CE n. 2157/2001. Per una sintetica disamina dell'istituto e delle difficoltà attuative dello stesso in Italia, v. C. BOLOGNESI, *La società europea (SE) al debutto: ma ci sarà concreta attuazione?*, in *Impresa*, 2005, p. 642 ss., ove ulteriori riferimenti bibliografici.
- (47) L'espressione generica «designazione» utilizzata dall'art. 47, comma 1, del Regolamento CE n. 2157/2001 fa propendere proprio per la qualificazione del rapporto come di rappresentanza volontaria.
- (48) Cfr. G. CHIAMETTI, *s.r.l. amministrata da una società di capitale (parte seconda)*, cit., p. 1618, il quale ne suggerisce l'introduzione immediatamente prima della «frase generica che la società potrà svolgere l'incarico di amministrare-società di capitale».
- (49) M. LIBERTINI, *Costituzione e conferimenti*, in *Studi sulla riforma del diritto societario*, a cura del C.N.N., Milano, n. 2/2004, p. 35: «le tradizionali elencazioni di tipi di atti (es.: vendite, mutui, fideiussioni ecc.), contenute nelle definizioni statutarie dell'oggetto sociale, sono giuridicamente irrilevanti, perché la rappresentanza degli amministratori è in ogni caso generale... In ogni caso, eventuali clausole permissive di determinati tipi di atti (come avveniva nella tradizionale prassi statutaria) sono giuridicamente inconsistenti». Si veda anche M. AVAGLIANO, *La costituzione delle società per azioni*, in *Studi sulla riforma del diritto societario*, a cura del C.N.N., Milano, n. 1/2004, p. 66: «si dovrà quindi evitare, per il principio di determinatezza, di introdurre campi d'azione assolutamente generici, ma anche di redigere oggetti sociali dotati di talmente numerose ed eccessive specificazioni, da risultare in pratica onnicomprensivi e assolutamente eterogenei, e pertanto in pratica indeterminati».
- (50) G. CHIAMETTI, *s.r.l. amministrata da una società di capitale (parte seconda)*, cit., p. 1618.
- (51) La clausola *de qua* potrebbe forse essere accostata a quella, largamente in uso, secondo la quale la società può assumere partecipazioni in altre imprese che risultino compatibili con l'oggetto sociale: anche quest'ultima clausola perde rilevanza di fronte alla «tipizzazione» di cui all'art. 2361, comma 1, c.c.
-